

EROGAZIONI PUBBLICHE, OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE (nota a cura di Roberto Poletti, Direttore Tecnico di Trentino Imprese)

Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti tenuti all'applicazione della norma sono:

- associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 349/86;
- associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del DLgs. 206/2005;
- associazioni, ONLUS e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al DLgs. 286/98;
- **imprese.**

L'adempimento che riguarda le Imprese

I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. (relativo agli imprenditori soggetti a registrazione presso il Registro delle imprese) devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza "entro il 30 giugno di ogni anno".

Ove tali imprese decidano di redigere la Nota integrativa allegata al proprio bilancio d'esercizio, l'obbligo di trasparenza è assolto all'interno della Nota stessa (Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019).

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria". Viene, quindi, confermata l'esclusione non solo degli incarichi a carattere sinallagmatico, ma anche degli aiuti "generici".

Nella sostanza, per i nostri clienti e a titolo di esempio, rientrano i contributi Pat I.6/99, Sabatini, contributi bando ISI INAIL, contributi sulla formazione anche figurativi, ricerca e sviluppo, bonus pubblicità.

Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l'importo annuo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi "effettivamente erogati".

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa.

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del DLgs. 33/2013 nell'esercizio finanziario precedente.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012, la registrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017, a condizione che l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Decorrenza

La norma stabilisce che per le imprese, l'obbligo informativo deve essere adempiuto per la prima volta (Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019):

- per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa (bilancio depositato in forma ordinaria) , in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018;
- per tutte le altre imprese, srl che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro e non oltre il 30.6.2019.

Quali dati dovranno essere pubblicati nella nota integrativa o sul proprio sito?

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data incasso;
- causale.

Regime sanzionatorio

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche, facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

In conclusione

Si raccomanda di seguire le indicazioni pubblicate nella news.